

Chi può chiedere il pagamento rateale

Puoi fare richiesta (per una o più violazioni del Codice della strada se sono state accertate contestualmente con uno stesso verbale) se:

- non hai fatto ricorso al prefetto o al giudice di pace contro il/i verbali ricevuti
- l'importo del verbale è **superiore a 200 euro**
- sei titolare di un **reddito imponibile**, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a 10.628,16 euro**. Se convivi con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il tuo reddito, e i limiti di reddito di cui sopra (10.628,16 euro) sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Quando chiedere il pagamento rateale

Devi inviare la richiesta di rateizzazione (con la relativa documentazione) **entro 30 giorni** dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

Modalità di rateizzazione

Il pagamento può essere rateizzato con queste modalità:

Importo del verbale	Numero rate
fino a 2.000 euro	12
da 2.001 a 5.000 euro	24
Oltre 5.001 euro	60

L'importo di **ciascuna rata non** può essere **inferiore a 100 euro**; le rate mensili sono gravate da interessi. In caso di mancato pagamento della prima rata il debitore perde automaticamente il beneficio della rateazione. Il beneficio si perde anche se durante il periodo di rateizzazione non vengono pagate 2 rate consecutive.

Quanto costa

Il servizio di richiesta di pagamento rateale è gratuito ma al pagamento di ciascuna rata viene applicato un **tasso di interesse** a norma di legge. Occorre una **marca da bollo da 16 euro** da apporre sulla domanda.

Come fare richiesta

- compila i moduli allegati e firmali in originale
- sul modulo richiesta rateizzazione applica la marca da bollo e "annullala" scrivendo sopra la tua firma
- trasmetti i moduli con la documentazione richiesta per email all'indirizzo comune.cagli@emarche.it o consegnali a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cagli.

Accettazione o rifiuto della richiesta

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento rateale, la Polizia locale adotta il provvedimento di accettazione o di rifiuto. **Trascorso il termine** di novanta giorni **senza** che sia stata adottata la **decisione**, la richiesta si intende **respinta** (silenzio rigetto). Ricorda che se hai presentato ricorso **non** puoi ottenere la rateizzazione delle somme da pagare. In caso di rifiuto della richiesta, il pagamento della sanzione, nella misura indicata nel verbale, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di rifiuto o dopo i 90 giorni dalla presentazione della richiesta nel caso non sia stato emesso un provvedimento.

Per approfondire: D.lvo 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) artt. 202 bis